

# **AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A.**

**Capitolato  
Polizza di Assicurazione**

***FURTO***

**Lotto unico**

## DEFINIZIONI

### Aggravamento di rischio

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente. L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art. 1898 del Codice Civile.

### Alienazione

E' il trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, delle cose assicurate. Deve essere segnalato alla Società nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 1918 del Codice Civile.

### Assicurato

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### Assicurazione

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

### Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

### Attività

E' l'attività principale dichiarata dal Contraente nella scheda di assicurazione ed è sempre inerente all'attività industriale o commerciale svolta dall'Assicurato per conto proprio e/o per conto di terzi.

### Attività professionale

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e remunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

### Avviso di sinistro

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a dare al Broker o alla Società in seguito al sinistro.

### Azienda

E' il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'Impresa (art. 2555 del Codice Civile).

### Bene/Ente Assicurato

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

### Broker

Marsh Spa

### Buona fede

Convinzione di pensare o di agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

### Capitale Assicurato

E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita. Rappresenta il limite massimo di risarcimento.

### Colpa

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

### Contenuto

Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto) sia all'aperto nelle aree di pertinenza che contenuto nei fabbricati in uso per l'attività del Contraente, esclusi i veicoli in genere e le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza.

### Contraente

AMT Catania SpA

### Contratto di Assicurazione

E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 del Codice Civile).

### Cose assicurate

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.

### Danni consequenziali

Sono danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti all'evento stesso.

### Danni Diretti

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

### Danno

Consiste nella differenza fra il valore che aveva la cosa perita o danneggiata al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).

### Decadenza del contratto

Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.

### Degrado

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

### Denuncia di sinistro

E' l'atto con il quale l'Assicurato o il Contraente danno avviso scritto del sinistro alla Società, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione dei sinistri.

#### Diminuzione del rischio

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

#### Durata dell'assicurazione

Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto contrattuale.

#### Esclusioni

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

#### Estorsione:

Come definito dall'art. 629 del Codice Penale.

#### Fabbricato

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, serbatoi in genere (compresi quelli contenenti ossigeno liquido e/o infiammabili), cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di depurazione e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, statue.

#### Fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 del Codice Civile).

#### Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

#### Furto

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Civile).

#### Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

#### Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

#### Lastre antisfondamento:

Lastre costruite da più strati di vetro accoppiati tra loro, con interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri.; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 millimetri

Liquidazione del danno

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Locatario

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es. locali) contro il corrispettivo di un affitto.

Locatore

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

Massimale

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

Operazioni peritali

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

Ordinanze

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

Partita di polizza

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Patrimonio Mobiliare

Contenuto in genere comprese le merci con la sola esclusione :

- di quanto definito alla voce fabbricati
- dei veicoli iscritti al PRA

Polizza

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico dell'Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Primo Rischio Assoluto:

La forma assicurativa che non comporta l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina:

Come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

Scoperto

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

#### Scasso

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

#### Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

#### Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

#### Società/Impresa

L'Impresa assicuratrice

#### Valori

La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in lire italiane), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo.

## A) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, parcheggi, parcheggi scambiatori con automazione e videosorveglianza, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti aziendali in vigore; proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi inerenti l'esercizio di attività collaterali quali parcheggi gestione di aree attrezzate, servizi connessi, nonché tutte le attività previste dalla stessa.

## B) DURATA DEL CONTRATTO - FRAZIONAMENTO TRIMESTRALE

La gara ha per oggetto la copertura assicurativa del rischio "FURTO" con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/10/2019 – frazionamento trimestrale:

31/10/2018 – 31/01/2019

31/01/2019 – 30/04/2019

30/04/2019 – 31/07/2019

31/07/2019 – 31/10/2019

## C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### C.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.

### C.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio e delle successive rate entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 30° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Il contratto assicurativo ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/10/2019 e non è tacitamente rinnovabile. Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso. Tuttavia, a richiesta del Contraente verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, escluso ogni aumento a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le Parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni economico-normative, per un'ulteriore annualità.

### C.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E SOCIETA' ASSICURATRICE

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata telex/fax o altro mezzo idoneo indirizzate al Broker ed alla Sede Territoriale o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### C.4 VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### C.5 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.

Per quanto attiene, invece le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà il valore di secondo rischio con premio conseguente.

#### C.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### C.7 FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è quello di Catania.

#### C.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato dalle condizioni contrattuali, valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. ed evoluzione regolamentare IVASS.

#### C.9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto s'interpretano in maniera più favorevole al Contraente.

#### C.10 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con descrizione dettagliata evento accorso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero, dell'importo a riserva e della descrizione);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero, dell'importo liquidato e della descrizione);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### C.11 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### C.12 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.



### C.13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto che non possa essere composta in via amichevole, potrebbe essere risolta per mezzo di arbitrato, disciplinato dal codice di procedura civile e dalla legge 5/1/94 n. 25.

### C.14 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'impresa deroghi all'art.1911 cod. civile rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

### C.15 – REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Articolo - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'articolo "Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".

### C.16 – RECESSO DELLA SOCIETÀ

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

#### C. 16.1 – RECESSO PER DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

#### C.16.2 – RECESSO PER AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'articolo C.15 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

#### C.16.3 - NORME COMUNI IN TUTTE LE IPOTESI DI RECESSO

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. C.16.1 e C.16.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'articolo – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. C.16.1 e C.16.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei Mezzi forti di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali Mezzi forti di custodia come previsto alla lettera a) punto 1).

Sono parificati ai danni da Furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

#### **Condizione particolare sempre operante - caratteristiche del Fabbricato e dei mezzi di chiusura a protezione dei locali**

L'Assicurazione è prestata a condizione che le cose assicurate siano riposte all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

1) Fabbricato

Le cose per le quali si chiede l'assicurazione devono essere poste e custodite in uno o più locali fra loro comunicanti aventi pareti perimetrali, solai o copertura in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato con prestazioni antivandalismo ed anticrimine, cemento armato.

Qualora i locali facciano parte di un Fabbricato elevato a solo piano terrene, la linea di gronda del tetto deve trovarsi a non meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

2) Mezzi di chiusura e protezione dei locali

Ogni apertura o luce verso l'esterno dei locali deve essere difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi:

a) serramenti di legno pieno, vetro stratificato con prestazioni antivandalismo ed anticrimine, metallo lega metallica, il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;

b) inferriate, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio; nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

#### **Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1) verificatisi in occasione di trombe ed uragani, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- 2) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente o:
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2 e 3) anche se non coabitanti;
- 3) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro.

### **Sospensione dell'Assicurazione peri locali disabitati od incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'Assicurazione è sospesa decorrendo dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

### **Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso, indicando il nuovo indirizzo del rischio; in mancanza di avviso preventivo del trasloco, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto a trasloco ultimata nella nuova ubicazione se viene dato avviso alla Società, salve le disposizioni dell'art. C.5 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento del Rischio.

### **Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

### **Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro**

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premia. Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta scritta del Contraente, la Società potrà reintegrare dette somme e limiti nei valori originari. Nel caso di accettazione, il Contraente si impegna a corrispondere il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato, dalla data del reintegro alla scadenza annuale della Polizza, quando il Sinistro viene definito.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. Recesso in caso di Sinistro. Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto, al netto dell'imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.

## **1) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI E ARREDI, FURTO E RAPINA VALORI E FURTO E RAPINA VALORITRASPORTATI DAI DIPENDENTI**

### **1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'impresa si obbliga a risarcire i danni per furto e/o rapina di beni mobili e arredi compresi macchinari, attrezzature, emittitrici di biglietti, pensiline attesa autobus (con struttura in metallo, pareti in lamiera e copertura in policarbonato), tabelle di fermata di tipo elettronico e di tipo standard, accessori audiovisivi, apparecchiature radio, radiotelefonici, registratori e simili anche se installati all'interno dei mezzi e/o di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata.

La Società si obbliga inoltre a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" (denaro, valori in genere, titoli di viaggio, schede parcheggio) a lui derivanti da furto e/o rapina purchè i valori siano riposti in "fabbricati", o in posti vendita mobili comprese le emettitrici o fissi gestiti dall'assicurato. Sono parificati ai danni da furto e/o rapina i danneggiamenti, le distruzioni cagionati ai "valori assicurati". I "titoli di viaggio" sono coperti di assicurazione secondo il loro valore nominale considerando gli stessi denaro contante.

La Società si obbliga altresì a risarcire i danni per furto e/o rapina di beni mobili di proprietà di terzi che si trovano all'interno dei locali aziendali.

#### 1.2 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i valori durante il loro trasporto da parte di dipendenti (portavalori) conseguenti a :

- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso od a portata di mano i valori medesimi .
- Furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi
- Rapina come definita a dall'art. 628 del codice Penale;

per portavalori si intendono i dipendenti dell'azienda che vengono comandati al trasporto di valori in genere .

#### 1.3 EMETTITRICI DI BIGLIETTI

Per le macchine emettitrici di biglietti la Società si obbliga a risarcire i danni derivanti dal furto ( o Rapina) di denaro contenuto nelle stesse a condizione, che l'effrazione del bene avvenga mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, altro mezzo funzionale all'apertura, uso di grimaldelli e di arnesi simili.

#### 1.4 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

In immobili di proprietà, in affitto e/o uso, aventi caratteristiche come descritte.

In deroga a quanto previsto dal capitolato in merito all'ubicazione all'interno dei fabbricati, la garanzia sarà operante anche per :

- le macchine emettitrici di biglietti le quali sono posizionate sia all'interno che all'esterno dei fabbricati (presente sistema di videosorveglianza con sistema di registrazione) – importo massimo contenuto € 3.000,00; per quelle posizionate all'esterno dei fabbricati il limite di indennizzo annuo è pari ad € 25.000,00
- le tabelle di fermata di tipo elettronico e di tipo standard, si trovano sia all'interno dei magazzini di proprietà di AMT Catania SpA, sia posizionati nel territorio comunale di Catania, sia nei territori dei Comuni vicini serviti dall'AMT Catania SpA, funzionalmente all'uso ed alla loro destinazione;
- pensiline attesa autobus con struttura in metallo, pareti in lamiera e copertura in policarbonato posizionate nel territorio comunale di Catania sia nei territori dei Comuni vicini serviti dall'AMT Catania SpA, funzionalmente all'uso ed alla loro destinazione
- Il rischio portavalori;

La copertura assicurativa è a primo rischio assoluto.

1) contenuto ovunque riposto € 1.000.000,00

2) valori ovunque riposti € 500.000,00

3)Portavalori	€ 200.000,00
4.a) le tabelle di fermata di tipo elettronico	
4.b) le tabelle di fermata di tipo standard	4.a) + 4.b) € 20.000,00
5) Pensiline	€ 50.000,00

Per l'individuazione degli immobili ove sono contenuti i beni assicurati con la presente polizza (contenuto e valore) si rinvia all'inventario dei beni immobili tenuto dall'Azienda AMT SpA di Catania ed a qualsiasi atto o deliberazione della società che dimostri che l'immobile in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione dell'Ente stesso.

Ferma la deroga prevista in merito alle macchine emettitrici di biglietti, rischio portavalori, pensiline e tabelle di fermate di tipo elettronico/standard che per natura e/o destinazione non si trovano all'interno dei locali dell'Azienda, la Società presta la garanzia contro i furti, se l'autore si sia introdotto nei locali dell'Azienda assicurata violandone la difesa esterna mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili; per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

La garanzia è comunque estesa al furto compiuto senza effrazione dei mezzi di protezione, l'assicurazione inoltre è estesa a furto commesso:

- attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
  - con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore otto e le ventiquattro, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
  - quando i locali contenenti le case assicurate abbiano pareti perimetrali, solai, coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.
- Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate non siano conformi a quelli sopra indicati, ad eccezione dei box utenti e personale amt presenti nei parcheggi scambiatori;
- durante le ore di chiusura dell'Azienda e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali stessi situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:
    - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili dall'interno oppure chiuso con serratura o lucchetto;
    - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo diverso dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le case assicurate se non con effrazione.

Sono esclusi i danni da furto e/o atto vandalico avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione o di chiusura sopra indicati. Sono ammessi serramenti con vetri anche non antisfondamento. In caso di furto di rottura dei suddetti vetri la Società rimborserà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termine di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

### 1.5 RAPINA OD ESTORSIONE

Avvenuta nei locali dell'Azienda anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e costretti a recarsi nei locali stessi.

### 1.6 ATTI VANDALICI

Commessi da ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 6.000,00. Per le macchine emittitrici di biglietti posizionate all'esterno dei fabbricati è applicato per ogni sinistro uno scoperto del 15% con il minimo di 1.000,00.

### 1.7 GUASTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE

Sono parificati ai danni da furto i danni cagionati dai ladri in occasione di furto, estorsione e rapina, consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte.

### 1.8 FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI

La Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempia le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

### 1.9 CONTENUTO PRESSO TERZI

La garanzia comprende anche: il contenuto quando si trova temporaneamente presso terzi, sino a concorrenza di € 3.000,00.

Limitatamente ai valori, con il massimo di € 150.000,00 l'Assicurazione è prestata anche contro:

- La perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo commessi sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Ente, sulla persona del Contraente, dei suoi dipendenti se trattasi di società dei soci a responsabilità illimitata o degli Amministratori.
- La garanzia si intende prestata entro i limiti della provincia in cui è ubicato l'Ente e di quelli ad essa limitrofe e nel periodo temporale dalle ore 7,00 alle ore 23,00.
- La garanzia inoltre si intende estesa al furto con destrezza, in seguito ad infortunio o a malore improvviso delle persone assicurate limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso i valori o a portata di mano.

La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno dell'Ente ha un'età inferiore agli anni 18 e superiore a 65.

- La garanzia comprende anche le spese relative alla procedura di ammortamento dei valori trafugati.

### 1.10 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- causati o agevolati con dolo dell'Assicurato;
- verificatisi in occasioni vulcaniche, maremoto, terremoto;
- causate alle cose assicurate da incendi, esplosioni, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.

### 1.11 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte l'Assicurato deve darne avviso alla Società. Le cose recuperate diventano di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la stessa ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, mentre il resto spetta alla Società. Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società

corrisponderà la somma liquidata a termine di polizza, sotto detrazione della scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato.

#### 1.12 INSUFFICIENZE NEI MEZZI DI CHIUSURA

Resta convenuto che se al momento del sinistro, per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e/o di chiusura descritti, la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo da liquidare a termine di polizza restando a carico dell'Assicurato stesso il 20% di detto importo, ferma la deroga prevista, in merito alle macchine emettitrici di biglietti (posizionate anche fuori dai fabbricati), pensiline ed alle tabelle di fermata di tipo elettronico/standard.

#### 1.13 COESISTENZA DI PIU' SCOPERTI

In tal caso, si applicherà uno scoperto unificato in misura del 20%.

#### 1.14 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno e l'attribuzione delle case assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte - viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i criteri seguenti:

##### **Valore a nuovo**

In base al costo per riportare le case danneggiate allo stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o per sostituire le case danneggiate o sottratte con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le case danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di assicurazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le case danneggiate con altre nuove al momento del sinistro.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazione provvisoria, modifiche o miglioramenti. In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o ad altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del contenuto al momento del sinistro.

##### **Titoli di credito**

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste.

L'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentito - i titoli di credito siano diventati inefficaci;

Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### 1.15 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa. L'indennizzo liquidato tuttavia a termine di polizza non può essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### 1.16 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto salvo che:

- il contraente non sia in grado, per qualunque motivo di dare quietanza alla Società del pagamento;

- alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- a carico dell'assicurato (e/o i suoi familiari e/o se trattasi di Società dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questa, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
- il contraente non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla Società.

#### 1.17 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

#### 1.18 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il contraente ha il diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.900,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni della richiesta dell'anticipo.

#### 1.19 PARIFICAZIONE A DIPENDENTI

Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate. Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrati tra il personale dipendente.

#### 1.20 FORMA DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata nella forma "a primo rischio assoluto".

#### 1.21 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

#### 1.22 RECUPERO DEL DENARO RUBATO

Limitatamente alla garanzia furto (o rapina) il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del denaro o dei valori rubati e/o rapinati o di parti di esso, ad informare subito la Società assicuratrice. Il valore recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società assicuratrice se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

#### 1.23 CLAUSOLA BROKER

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del 6% da applicare su ogni rata di premio pagata.



**Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010.**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 -1342 C.C.**

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C., il Contraente e l'impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione.

C.2 Pagamento del premio- decorrenza e durata dell'assicurazione

C.7 Foro competente

C.9 Interpretazione del contratto

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

L'IMPRESA

.....

.....

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – lotto - Furto**

**CONTRAENTE: AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SpA**

**DURATA DEL CONTRATTO:** Il contratto ha la durata di anni 1 con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/10/2019 – frazionamento trimestrale

*La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:*

Il sottoscritto:	
.....	
....	
codice fiscale:	
.....	
....	
nato a:	..... il: ..../../....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: <sup>1</sup> .....	
....	
e legale rappresentante dell'Impresa:	
.....	
con sede legale in:	
.....	
....	
Via/Piazza:	..... C.A.P.
.....	
Telefono:.....; Fax:.....;	
PEC:.....	
codice fiscale:	..... Partita I.V.A.:
.....	

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;  
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate,  
pena l'esclusione delle offerte stesse;

**DICHIARA**

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il .....% rispetto all'importo dei ricavi ;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

**PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:**

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

**non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

**PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA**

Fermo restando che il valore a base d'asta di cui al relativo bando non può essere superata,

**DICHIARA INOLTRE**

che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € \_\_\_\_\_;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

**ATTO E DICHIARA CHE:**

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

**non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.

**UBICAZIONE DEL RISCHIO:**

Come risultante dall'inventario dei beni mobili e/o immobili o da qualsiasi atto o deliberazione tenuti dal Contraente.

**SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:**

---

<sup>1</sup> **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1) Contenuto ovunque riposto | € 1.000.000,00 |
| 2) Valori ovunque riposti    | € 500.000,00   |
| 3) Portavalori               | € 200.000,00   |

**CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO**

Tasso annuo lordo (per mille) partita 1): .....‰ - Premio Annuo Lordo = € \_\_\_\_\_

Tasso annuo lordo (per mille) partita 2): .....‰ - Premio Annuo Lordo = € \_\_\_\_\_

Tasso annuo lordo (per mille) partita 3): .....‰ - Premio Annuo Lordo = € \_\_\_\_\_

Premio imponibile annuo complessivo (1+2+3) € .....

Imposte € .....

**TOTALE PREMIO ANNUO LORDO** € .....

Partita 1) contenuto: franchigia di € 2.000,00, elevata a scoperto 20% minimo € 2.500,00 nel caso di presenza di mezzi di chiusura insufficienti;

Partita 2), valori ovunque riposti: scoperto 15% minimo € 500,00;

Partita 3), portavalori: scoperto 10% minimo € 250,00.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

L'IMPRESA

.....

**Note**

La Società ..... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del ..... , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.